



AVVISO PUBBLICO

“2-2023: Giovani uniti nello sport”

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI IN FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI

Premessa

L'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate (di seguito “Assessorato”) della Regione autonoma Valle d'Aosta indice l'Avviso pubblico “2-2023: *Giovani uniti nello sport*” per favorire la presentazione di progetti a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, come disposto dall'Intesa dell'11 maggio 2022 tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiunta nella Conferenza Unificata.

L'indizione dell'Avviso pubblico di cui trattasi nasce dalla proposta progettuale intitolata “Giovani: costruttori del domani e uniti nello sport!”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 851 in data 25 luglio 2022, ai sensi della summenzionata Intesa e del successivo Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 1 – Obiettivo

1. Il presente Avviso ha lo scopo di offrire un sostegno finanziario ad iniziative rivolte ai giovani aventi ad oggetto progetti tematici e territoriali, anche sperimentali, e attivate da parte dei Soggetti no-profit di cui al successivo art. 6.

Articolo 2 – Aree tematiche dei progetti

1. I progetti presentati a valere sul presente Avviso devono riguardare, ai sensi dell'articolo 2 della sopracitata Intesa dell'11 maggio 2022 tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta la seguente area di intervento:
 - iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il rischio di esclusione sociale, generato e/o accentuato dalla pandemia, soprattutto degli adolescenti, anche mediante forme di voucher e/o di agevolazione tariffaria da destinare alle attività sportive per le fasce economicamente deboli;ed essere finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - offrire un sostegno economico alle fasce più deboli attraverso la formula del voucher odelle agevolazioni tariffarie;
 - promuovere le attività sportive, il benessere, la socialità e il fare squadra tra i giovani di età anche differente, con riguardo anche ai ragazzi con disabilità;

- incentivare e sostenere le attività degli enti dedicati allo sport, affinché realizzino iniziative che leghino il sostegno economico alla promozione dello sport tra i giovani, sviluppando anche collaborazioni e reti reciproche;
 - consentire agli enti sportivi valdostani di promuovere le proprie attività e di avvicinare un numero sempre maggiore di giovani allo sport e alla socialità;
 - creare dei contesti di alternanza scuola e attività ludico-sportive, al fine di promuovere corretti stili di vita, rapporti tra pari e benefici tipici delle attività sportive;
 - promuovere il territorio regionale, in termini di riscoperta dei borghi, dei percorsi naturalistici, degli sport popolari all'aperto e dei comprensori sciistici, in particolare di quelli più di piccoli e meno conosciuti.
2. Per la realizzazione dell'obiettivo o degli obiettivi di cui al punto precedente, è possibile:
- la collaborazione tra Enti organizzatori di eventi sportivi e/o Soggetti che gestiscono servizi dedicati allo sport, nonché l'eventuale coinvolgimento di atleti e/o grandi campioni valdostani e non;
 - individuare modalità e fasce per l'attribuzione di voucher e/o delle agevolazioni tariffarie a favore dei giovani valdostani destinatari delle iniziative inserite nei progetti, come previsto dalla sopracitata area di intervento.
3. Le iniziative inserite nei progetti presentati possono comprendere anche:
- diffusione delle relative informazioni con strumenti di comunicazione adeguati ai giovani;
 - attività svolte con studenti in orario scolastico ed extrascolastico, previo accordo con le Istituzioni scolastiche e Università di riferimento.
4. Le iniziative inserite nei progetti presentati e ammessi a finanziamento devono essere concordate, a livello organizzativo e gestionale, con la Struttura politiche educative (di seguito "Struttura") dell'Assessorato.

Articolo 3 - Destinatari dei progetti

1. Le iniziative inserite nei progetti presentati, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni compiuti alla scadenza del presente Avviso, residenti o domiciliati nel territorio regionale.
2. Il *target* di riferimento deve essere precisamente definito nelle suddette iniziative.

Articolo 4 – Risorse finanziarie programmate e importo del finanziamento concesso

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 40.000,00.
2. Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 1, non è previsto un importo minimo o massimo del finanziamento concesso ai progetti presentati. Le singole iniziative e i relativi costi devono essere specificamente dettagliati.
3. La misura si configura come "contributo a fondo perduto".
4. È facoltà del soggetto proponente utilizzare, oltre al finanziamento di cui al comma 2, anche risorse proprie e/o comunali per la realizzazione del progetto presentato; in tal caso, il legale rappresentante del soggetto proponente deve darne evidenza nel Piano finanziario (modulo D) entro la scadenza dei termini per presentazione del progetto o nella rendicontazione finale.
5. Laddove il soggetto proponente, a sostegno dell'ordinaria attività annuale o riguardo a singole specifiche voci di spesa riferite alle iniziative previste nei progetti, benefici di altro finanziamento ai sensi della normativa vigente, il legale rappresentante dello stesso, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, non procede a rendicontarlo tra le spese ammissibili ricomprese nel Piano finanziario del presente Avviso.

Articolo 5 - Durata

1. I progetti presentati possono svolgersi per un massimo di 18 mesi, tra gli anni 2023 e 2024. Non è prevista una durata minima delle iniziative.
2. I progetti, a pena di inammissibilità, non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di finanziamento e devono concludersi entro il 21 luglio 2024.
3. Il termine previsto per la conclusione delle attività inserite nei progetti può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 30 giorni, previa richiesta motivata da presentare con nota alla Struttura, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il soggetto proponente che decida di avviare l'intervento dopo la presentazione della domanda di finanziamento ma prima dell'approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dello stesso, assume il rischio che il progetto presentato non sia finanziato o che lo sia solo in parte.
5. Qualora l'andamento della pandemia da Covid-19 non consenta il regolare svolgimento dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso, l'Assessorato verifica la possibilità di prevedere un nuovo periodo per la loro realizzazione.

Articolo 6 - Soggetti proponenti

1. Il soggetto proponente presenta il progetto ed è il responsabile della sua corretta realizzazione.
2. Possono essere soggetti proponenti no-profit:
 - Enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore, regolarmente costituiti ed operanti esclusivamente in Valle d'Aosta nel settore sportivo; nel caso di Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, è necessaria l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
3. Ciascun soggetto proponente, a pena di inammissibilità della relativa domanda, può aderire all'Avviso in forma singola o associata con, al massimo, un altro soggetto tra quelli appartenenti alle tipologie di cui al comma 2: in tale caso, il finanziamento previsto viene assegnato a ciascuno dei due soggetti che hanno presentato l'unico progetto.

Articolo 7 - Collaborazioni

1. Le iniziative inserite nei progetti presentati possono essere realizzate con il coinvolgimento di soggetti diversi dai proponenti, mediante l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (comprese le Istituzioni scolastiche e le Università) o privati. Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito e devono essere dichiarate attraverso l'attestazione di cui al Modulo B. Il soggetto proponente deve altresì specificare, all'interno del progetto, le attività che il partner intende svolgere.
2. Gli enti che collaborano alla realizzazione dei progetti non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare le attività. In tal caso, il cofinanziamento deve essere specificato nel Piano Finanziario.
3. In caso di collaborazione, il soggetto proponente dovrà altresì specificare, all'interno del progetto presentato, le attività che il partner intende svolgere.
4. La responsabilità del progetto è comunque in capo al soggetto proponente.

Articolo 8 - Requisiti di ammissibilità

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso, il soggetto proponente deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) sede operativa o legale in Valle d'Aosta;
 - b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

- assistenziali a favore dei lavoratori;
- c) non essere sottoposto a procedure di liquidazione (compresa la liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni.
 - d) non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione (tale ultimo requisito deve sussistere in capo al soggetto richiedente ed al legale rappresentante, nonché a tutte le persone fisiche diverse dal legale rappresentante investite della rappresentanza esterna dell'ente);
 - e) non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - f) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - g) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - h) aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere auto-dichiarato dal legale rappresentante di ogni soggetto proponente utilizzando il Modulo A, nonché da eventuali altri soggetti investiti della rappresentanza esterna, utilizzando il Modulo A-1.
3. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'esclusione del soggetto proponente dal finanziamento.

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda

- 1. I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il Modulo A.
- 2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
 - Modulo A-1 – Dichiarazione requisito di ammissibilità (eventuale);
 - Modulo B – Dichiarazione di collaborazione (eventuale);
 - Modulo C – Scheda di progetto;
 - Modulo D – Piano finanziario;
 - Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto proponente;
 - Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
- 3. Il soggetto proponente deve utilizzare, a pena di esclusione, esclusivamente i modelli di cui al comma 2.
- 4. Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata, se non richieste dall'Amministrazione.
- 5. La domanda deve pervenire **entro e non oltre il giorno 27 aprile 2023**, a pena di inammissibilità.
- 6. La domanda di ammissione al finanziamento, unitamente ai relativi allegati, può essere presentata mediante:
 - a) consegna a mano **ESCLUSIVAMENTE** dal lunedì al venerdì **dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO** contattando l'ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;
 - b) invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it
- 7. La domanda di ammissione al finanziamento, unitamente ai relativi allegati, deve indicare, nell'oggetto della PEC o sulla busta, le seguenti informazioni:
 - il mittente;
 - la dicitura "AVVISO PUBBLICO "2-2023: Giovani uniti nello sport".

8. Nel caso di consegna a mano (a seguito della quale sarà rilasciata apposita ricevuta) o spedizione a mezzo posta raccomandata, la domanda di ammissione al finanziamento, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere inserita, a pena di irricevibilità, in un plico chiuso e siglato sui lembi.
9. Nel caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.
10. Nel caso di spedizione a mezzo PEC, tutti i documenti trasmessi devono essere in formato PDF e sottoscritti mediante firma digitale del soggetto proponente con annesso valido documento d'identità.
11. La data di invio a mezzo PEC è comprovata dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della medesima casella PEC.
12. L'Amministrazione regionale declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al finanziamento dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 10 - Spese ammissibili e non ammissibili al finanziamento

1. Il Piano finanziario relativo alla proposta progettuale deve essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il Modulo D.
2. Ai fini del riconoscimento del finanziamento richiesto, sono ammissibili, con le specificazioni indicate nel sopracitato Modulo D, le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative inserite nei progetti presentati e pertinenti ai medesimi, quali:
 - spese per affitto sale e locali;
 - spese di acquisto materiale e attrezzature per la realizzazione del progetto e/o per i giovani protagonisti del progetto nel limite di 700,00 euro l'uno (tablet, gadget multimediali e tecnologici,...);
 - spese a titolo di contributo a fondo perduto per i giovani protagonisti del progetto nel limite di 700,00 euro l'uno (in forma di buono spesa) e strettamente collegati alla realizzazione del progetto stesso;
 - spese per noleggio di materiale e attrezzature necessari per la realizzazione del progetto;
 - spese per acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione del progetto, relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato (a titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, postali, materiale informatico e altri beni consumabili);
 - spese per l'acquisto di prestazioni di servizi necessarie per la realizzazione del progetto, le quali vanno imputate, in particolare, all'interno di questa voce di spesa:
 - i compensi a professionisti esterni e i costi riferibili a prestazioni occasionali (ad esclusione dei compensi per la promozione dell'iniziativa che andranno inseriti nella voce "spese per la promozione dell'iniziativa"). Le spese per detti contratti saranno ammissibili a condizione che essi siano sottoscritti espressamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo e adeguatamente specificate nel Piano finanziario (Modulo D);
 - spese per la promozione dell'iniziativa;
 - spese per oneri fideiussori e assicurativi;
 - viaggi e soggiorni – nel limite del 30% del costo complessivo del progetto, in particolare:
 - le spese di viaggio e soggiorni potranno essere riferite all'attività dei soli volontari del soggetto proponente nonché ai soggetti incaricati e ai destinatari diretti delle azioni progettuali, in relazione alle iniziative in cui si articola il progetto (a titolo esemplificativo: visite guidate, trasferimenti disabili, e simili);

- l’iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
 - altre spese necessarie per la realizzazione del progetto e adeguatamente specificate nel Piano finanziario (Modulo D).
 - IVA effettivamente pagata, nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.
3. Non sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del finanziamento richiesto, le seguenti spese:
- generali e di funzionamento del soggetto proponente;
 - del personale dipendente del soggetto proponente;
 - di rappresentanza;
 - per l’acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - per l’acquisto di arredi, attrezzature e macchinari non finalizzati alle iniziative previste nei progetti presentati;
 - per ammende, penali, interessi.
 - a titolo di rimborso forfettario.
4. Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le iniziative avviate dopo la presentazione della domanda di finanziamento.
5. Le spese devono essere effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine previsto per la conclusione dei progetti stabilito dall’articolo 5, comma 1.
6. Le spese relative alle iniziative inserite nei progetti presentati, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:
- ragionevoli, giustificate e coerenti con i principi di buona amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore e convenienza;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario;
 - identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi originali.
7. Le spese sostenute e finanziate con entrate diverse dal finanziamento richiesto, ai fini della loro ammissibilità, devono essere rendicontate e strettamente interdipendenti con la realizzazione delle iniziative inserite nei progetti presentati.

Articolo 11 - Valutazione

1. I progetti presentati sono oggetto di valutazione di ammissibilità formale e tecnica da parte di un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Dirigente della Struttura Politiche educative e composta da tre membri, di cui uno individuato dal Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio sulla base dell’esperienza e competenza nelle materie oggetto della valutazione.
2. Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

A) FASE 1 - Ammissibilità formale

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti entro la scadenza indicata al precedente articolo 9, comma 5;
- presentati da soggetto ammissibile ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
- completi della domanda di ammissione al finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo ove dovuto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 9, comma 2.

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

L’esito negativo della Fase 1 comporta la non ammissione dei progetti alla successiva valutazione tecnica.

B) FASE 2 - Valutazione tecnica

La Fase 2 di valutazione tecnica dei progetti e delle relative iniziative è realizzata mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Pun ti	Punteggi o minimo
A Coerenza del progetto	Precisione nell'individuazione e definizione delle priorità del progetto e pertinenza con gli obiettivi dell'Avviso	Insufficienza grave	0	40	12
		Insufficiente	0,3		
		Sufficiente	0,6		
		Discreto	0,7		
		Buono	0,8		
		Ottimo	1		
B Qualità del progetto	Qualità complessiva del progetto in termini di chiarezza espositiva e completezza delle informazioni	Insufficienza grave	0	10	3
		Insufficiente	0,3		
		Sufficiente	0,6		
		Discreto	0,7		
		Buono	0,8		
		Ottimo	1		
C Economicità del piano finanziario relativo al progetto (Modulo D)	Congruità delle voci di spesa del progetto rispetto ai risultati attesi	Insufficienza grave	0	10	3
		Insufficiente	0,3		
		Sufficiente	0,6		
		Discreto	0,7		
		Buono	0,8		
		Ottimo	1		
D Significatività delle iniziative inserite nel progetto	Definizione dei fattori chiave di successo delle iniziative inserite nel progetto (Quadro C1 e C2), tra cui: ☐ elementi di innovatività e originalità; ☐ collaborazioni; ☐ capacità aggregativa; ☐ comunicazione; ☐ congruità dei costi previsti	Insufficienza grave	0	40	12
		Insufficiente	0,3		
		Sufficiente	0,6		
		Discreto	0,7		
		Buono	0,8		
		Ottimo	1		

Ai fini della valutazione verrà applicato il seguente metodo di calcolo:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = valutazione del progetto (a)

$\sum$ = sommatoria

n = numero totale degli elementi di valutazione

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, per ogni singolo elemento, mediante attribuzione discrezionale da parte di ciascun membro della Commissione di valutazione di un coefficiente variabile tra 0,3 e 1, da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione all'elemento di valutazione.

La valutazione dei progetti " $C(a)$ " è data dalla somma del punteggio attribuito ad ogni elemento di valutazione moltiplicato per il rispettivo coefficiente $V(a)_i$, come indicato nella formula sopra esposta.

È facoltà della Commissione di valutazione:

- non ammettere a finanziamento singole iniziative inserite nei rispettivi progetti, in applicazione del solo criterio D sopraindicato ovvero per rispettare il limite delle risorse finanziarie disponibili;
 - richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nei rispettivi progetti. Non sono ammessi i progetti che:
 - in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungano un punteggio inferiore al minimo richiesto;
 - pur avendo raggiunto, all'interno di ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo richiesto, totalizzino un punteggio totale inferiore a 40 punti.
3. Le risorse finanziarie eventualmente avanzate a seguito dell'approvazione dei progetti sono assegnate dalla Commissione di valutazione alle iniziative eventualmente inserite dai soggetti proponenti nel quadro "C2" del Modulo C - Scheda di progetto come opzionali o aggiuntive e comprensive di budget ad esse dedicato. A tale scopo, la Commissione applica i criteri di valutazione riportati nella tabella di cui alla lettera B), anche ai fini della rideterminazione eventuale dei punteggi da distribuire ai relativi progetti.

Articolo 12 - Approvazione delle graduatorie

1. Il Dirigente della Struttura approva, con proprio provvedimento, la graduatoria dei progetti in esito alla valutazione effettuata dalla Commissione.
2. L'esito complessivo della valutazione dei progetti è oggetto di pubblicazione sul canale tematico "Politiche giovanili" del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp) e sul portale web "QuiJeunes VDA", curato dall'Ufficio politiche giovanili della Struttura (<https://giovani.regione.vda.it>).
3. Sono resi pubblici:
 - la graduatoria dei progetti approvati, nella quale sono evidenziati quelli oggetto di finanziamento;
 - l'elenco dei progetti non approvati per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
 - l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle relative cause.
4. La pubblicazione sul sito istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non è pertanto data alcuna ulteriore comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.
5. Nel caso di avanzi finanziari derivanti da rinunce o revoche, la Struttura si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria, procedendo al finanziamento dei progetti precedentemente valutati come finanziabili dalla Commissione di valutazione.
6. La Struttura trasmette ai beneficiari dei progetti finanziabili il modello "Dichiarazione di accettazione del finanziamento" (Allegato n. 1), che deve essere ritrasmesso, sottoscritto digitalmente, entro 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica, pena la revoca del finanziamento.

Articolo 13 – Controlli

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 12, la Struttura procede alla verificare circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità auto-dichiarati e, prima dell'erogazione dell'anticipo e/o del saldo, provvede altresì al controllo della regolarità contributiva e previdenziale.
2. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche in loco ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto finanziato.

Articolo 14 – Modifiche al progetto e variazioni tra voci di spesa

1. Il soggetto proponente può apportare modifiche al progetto iniziale approvato dalla

Commissione di valutazione, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, previa presentazione di apposita domanda di approvazione alla Struttura.

2. Fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto, sono ammissibili variazioni delle macrovoci di spesa contenute nel piano finanziario nella misura non superiore al 45% ciascuna. Nel caso in cui le variazioni sopraindicate superino tale limite ovvero consistano nella previsione di una nuova macrovoce di spesa, originariamente indicata nel piano finanziario come pari a zero, sarà necessario chiederne la preventiva approvazione alla Struttura sopracitata, pena il mancato riconoscimento della spesa irregolarmente sostenuta.

Articolo 15 – Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento regionale avverrà nel modo seguente:

- acconto, pari all'85% del valore complessivo del finanziamento, successivamente alla sottoscrizione della "Dichiarazione di accettazione del finanziamento";
- saldo, per il restante 15%, ad avvenuta verifica rendicontuale da parte della Struttura.

2. L'erogazione del finanziamento (per anticipo o a saldo) è subordinato all'esito positivo della verifica effettuata dalla Struttura circa la regolarità contributiva del soggettoproponente.

Articolo 16 – Rendicontazione

1. I progetti devono essere rendicontati, improrogabilmente, entro e non oltre il 4 settembre 2024, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato 3), o il 4 ottobre 2024 nel caso in cui sia stata concessa la proroga prevista ai sensi del precedente art. 5.
2. L'eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto:
 - inferiore a 30 giorni naturali consecutivi dallo scadere del termine di cui al comma 1, comporta una riduzione del 10% del finanziamento maturato a consuntivo;
 - superiore a 30 giorni naturali consecutivi rispetto al termine di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione del finanziamento.
3. La rendicontazione deve essere corredata da:
 - una relazione finale relativa alle attività svolte, nella quale siano anche indicati i tempi e le modalità di realizzazione del progetto, i risultati ottenuti ed il numero di giovani coinvolti;
 - un elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
 - originali dell'intera documentazione di spesa. Nel caso in cui i documenti siano prodotti in copia, il beneficiario è ritenuto l'unico responsabile della conformità all'originale della copia stessa.
4. I giustificativi di spesa, per essere ammissibili, devono risultare:
 - fiscalmente validi;
 - intestati al beneficiario del finanziamento;
 - debitamente quietanzati, di cui all'art. 15.
5. La mancanza o incompletezza della quietanza comporta automaticamente l'inammissibilità del giustificativo di spesa.
6. Nei documenti giustificativi di spesa devono altresì risultare:
 - il riferimento all'iniziativa oggetto di finanziamento;
 - la descrizione analitica di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.
7. I pagamenti in denaro sostenuti durante la realizzazione delle iniziative previste dai progetti finanziati, di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, devono avvenire con strumenti finanziari tracciabili, ossia assegni non trasferibili, bonifici,

altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

8. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute.
9. In sede di rendicontazione devono essere dichiarati:
 - gli eventuali altri contributi pubblici, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata ottenuti per la medesima iniziativa inserita nel progetto finanziato, come stabilito dall'articolo 4, comma 4;
 - le eventuali entrate generate dalle iniziative inserite nel progetto finanziato;
 - l'eventuale propria quota di finanziamento.
10. L'istruttoria di liquidazione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto.
11. Il Dirigente della Struttura, fatti salvi i controlli indicati nel successivo articolo 18, provvede alla liquidazione appena possibile a seguito della presentazione del rendiconto.

Articolo 17 – Rendiconto incompleto o non conforme

1. Qualora il rendiconto sia incompleto o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il Dirigente della Struttura provvede a darne comunicazione al soggetto beneficiario, fissando un termine di 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della comunicazione medesima per trasmettere le eventuali integrazioni. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.
2. L'assenza di risposta entro il termine indicato al comma precedente, deve intendersi quale rinuncia al finanziamento.

Articolo 18 – Decadenze

1. Il Dirigente della Struttura dichiara la decadenza del finanziamento concesso nei seguenti casi:
 - modifica sostanziale del progetto presentato senza preventiva comunicazione e conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
 - mancata presentazione nei termini previsti del modello di cui all'art. 16 e della relativa documentazione;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
 - sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.
2. In caso di revoca o di riduzione del finanziamento, la comunicazione all'interessato indicail termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 19 – Utilizzo dei loghi e pubblicità

1. Il soggetto beneficiario, a seguito dell'assegnazione del finanziamento, deve utilizzare i loghi ufficiali dell'Assessorato, forniti dalla Struttura, sui materiali di promozione del progetto.
2. Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte del soggetto beneficiario in ordine al progetto deve indicare che il progetto medesimo ha ricevuto fondi da parte dell'Assessorato.
3. Il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione della Struttura il materiale di cui al presente articolo, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale regionale.

Articolo 20 – Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura dell'Avviso è soggetto alla vigente normativa in materia.

Articolo 21 - Privacy

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo (c.d. “GDPR”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all’Avviso pubblico acquisiti dall’Amministrazione regionale è finalizzato unicamente all’espletamento del medesimo ed avviene con l’ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione all’Avviso pubblico, pena l’esclusione dallo stesso.
3. Ai soggetti partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiederne parimenti la portabilità nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, all’indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è il Dirigente della Struttura politiche educative dell’Assessorato istruzione, università, politiche educative, affari europei e partecipate.

Articolo 23 - Ricorsi

1. Avverso l’Avviso e la graduatoria finale, nonché qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente l’attribuzione del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 24 - Data di pubblicazione dell’Avviso

1. In data _____ l’Avviso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (<https://giovani.regione.vda.it>).

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nell’Avviso, si rinvia alla vigente normativa in materia.
2. I materiali e gli eventuali prodotti creati nella realizzazione delle iniziative inserite nei progetti finanziati non sono soggetti a restituzione e rimangono di proprietà dell’Assessorato. I progetti e il materiale ad essi connesso sotto qualunque forma, compresa quella su supporto multimediale e/o informatizzato, possono essere utilizzati, citandone la fonte, in occasione di eventi organizzati dall’Assessorato, ovvero pubblicati sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp) e sul portale web

“QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (<https://giovani.regione.vda.it>).

Articolo 26 - Informazioni

1. Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili:
 - dott. Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it);
 - Elena Pesa (tel. ufficio 0165/275855 - mail: e.pesa@regione.vda.it); o all’email upolgiovanili@regione.vda.it.
2. Le eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2023. Le risposte ai quesiti sono pubblicate sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (<https://giovani.regione.vda.it>).

Articolo 27- Sommario degli allegati (omissis)

1. Si indicano di seguito gli allegati all’Avviso pubblico:
 - Modulo A) – Domanda di ammissione a finanziamento;
 - Modulo A-1) – Dichiarazione requisito di ammissibilità (eventuale);
 - Modulo B) – Dichiarazione di collaborazione (eventuale);
 - Modulo C) – Scheda di progetto;
 - Modulo D) – Piano finanziario;
 - Allegato 1) – Dichiarazione di accettazione del finanziamento;
 - Allegato 2) – Modulo di rendicontazione.